

Capitolo I

Inquadramento sistematico: la responsabilità per danno da animale nel sistema della responsabilità civile

■ **Sommario:** **1.** La responsabilità civile e le relative sue funzioni; **2.** I criteri di imputazione e l'imputabilità; 2.1 La colpa; 2.2 Il dolo; **3.** La responsabilità oggettiva; **4.** La responsabilità presunta e quella per fatto altrui; **5.** La responsabilità per danno cagionato da animali e sua ricostruzione da parte della giurisprudenza; **6.** La prova liberatoria ex art. 2052 c.c.: il caso fortuito.

1. La responsabilità civile e le relative sue funzioni

La responsabilità civile è un insieme di regole predisposte a reagire ad un fatto ingiusto dannoso, ed ha come finalità la traslazione dei costi conseguenti alla produzione di un danno, ossia di stabilire chi debba sopportare i costi del risarcimento.

La norma generale sulla responsabilità civile è l'articolo 2043 cod. civ., rubricato "risarcimento per fatto illecito" che espressamente prevede che *"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Da cui di ricavano gli elementi costituiti dell'illecito:

1. Fatto materiale (condotta, evento e nesso causale)
2. Colpevolezza (dolo o colpa)
3. Ingiustizia del danno (contrarietà all'ordinamento giuridico)

L'articolo si pone come una *clausola aperta*, in quanto si riferisce ad una serie potenzialmente illimitata di condotte umane colpevoli che cagionino ad altri un danno ingiusto. Caratteristica, questa, dell'atipicità, che la distingue dall'illecito penale nel quale l'illecito non può essere che tipico, in omaggio al principio di legalità, secondo il quale

“nessuno può essere condannato per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato” definibile anche con il brocardo latino “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” ed espresso dall’art. 25 Cost. e dall’art. 1 c.p.

È aperto il dibattito sul fondamento giustificativo della responsabilità civile, ossia sulla ragione per cui, in presenza della produzione di un danno ingiusto, il danneggiante sia tenuto a corrispondere il risarcimento al danneggiato, piuttosto che lasciare il danno “là dove era caduto”. Può erroneamente sembrare una problematica meramente teorica, priva cioè di conseguenze sul piano pratico e tuttavia ci sono diversi aspetti sui quali l’incidenza e la rilevanza della scelta di questa o di quell’altra funzione ha degli importanti risvolti pratici: a titolo esemplificativo possiamo elencare le questioni riguardanti l’ammontare del danno, la quantificazione di esso o il tema relativo alla stessa imputabilità.

Tra le funzioni assegnate alla responsabilità civile, assume un certo rilievo quella correttiva, secondo la quale le regole di responsabilità civile hanno come obiettivo primario quello di limitarsi a ristabilire l’equilibrio violato e pregiudicato dall’illecito, di correggere lo squilibrio verificatosi nella sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato a seguito dell’illecito. In altre parole, potremmo affermare che questo tipo di funzione mira a creare una situazione corrispondente a quella che si sarebbe prodotta se l’illecito non si fosse verificato; logico corollario della funzione in esame è che il risarcimento debba coincidere con una somma (od un valore) il più possibile equivalente al pregiudizio sofferto nella propria sfera giuridica da parte del danneggiato.

Così impostando il risarcimento, si ripristina esattamente la situazione antecedente l’illecito aquiliano prodottosi. Un’ulteriore circostanza che la suddetta funzione tende ad evitare è rappresentata dall’indebito arricchimento del danneggiato dal fatto illecito. In altre parole la funzione correttiva mira ad impedire che, prendendo in considerazione altri parametri (come ad esempio la condizione economica delle parti o le condizioni soggettive con cui viene posto in essere il fatto), possa determinarsi un risarcimento sproporzionato e superiore rispetto a quanto effettivamente è necessario a reintegrare il danneggiato nella situazione preesistente al prodursi del danno, consentendo in questa maniera il lucro di un personale vantaggio da parte del danneggiato. Per fare un esempio possiamo immaginare che la quantificazione del risarcimento (senza applicazione di criteri aggiuntivi) spettante ad un danneggiato da fatto illecito equivalga a 10, ma supponiamo nella stessa fattispecie che alla determinazione del danno abbiano influito anche altri criteri, come ad esempio la graduazione della colpa con cui è stato commesso, con la conseguenza che un danno prodotto con colpa lieve avrà certamente una quantificazione del risarcimento diversa ed inferiore rispetto a quella che avrà un danno prodotto con colpa grave: in questo caso la misura del risarcimento non equivarrà alla perdita ef-

fettivamente subita (che nella fattispecie è di 10) ma sarà aumentata a 12 per l'influenza dei criteri aggiuntivi sopra descritti. Pertanto, secondo i sostenitori di questa funzione si dovrebbe evitare di far lucrare al danneggiato la porzione eccedente di 2 (nel caso di specie) ma riconoscergli solo ed esclusivamente quanto sufficiente ad eliminare gli effetti negativi che il danno ha prodotto nella sua sfera.

Non sempre però il danno è facilmente stimabile, come nel caso del danno non patrimoniale, che è quel danno che, avendo ad oggetto sofferenze morali, patemi d'animo o lesioni della salute, non è suscettibile di valutazione economica. Pertanto, secondo i sostenitori di questa teoria, il danno non patrimoniale, non essendo perfettamente commisurato alla perdita subita o alla sofferenza patita rappresenterebbe per il danneggiato un arricchimento, un vantaggio economico aggiuntivo non servendo strettamente a compensare la perdita da parte del danneggiato. I sostenitori di questa teoria hanno cercato quindi di superare questa problematica proponendo la corresponsione di una somma a titolo di cifra simbolica in questi casi. Infine, la teoria della funzione correttiva si può dire che miri a conservare la situazione economica preesistente alla produzione del danno, impedendo la redistribuzione dei redditi, cioè un rovesciamento dell'assetto che i soggetti interessati avevano prima che il danno fosse avvenuto.

Questa teoria però non è sempre scevra da osservazioni critiche: le obiezioni che sono state sollevate sono principalmente due: 1. Innanzitutto, essa guarderebbe poco ai fattori esterni (come la condizione economica delle parti o la gravità del fatto) che pure potrebbero rivestire una qualche rilevanza nella determinazione del danno. 2. Inoltre, risulta una teoria che si concentra esclusivamente sul *quantum* del risarcimento e non fornisce elementi per capire quando concretamente un fatto sia da definirsi illecito e, di conseguenza, da risarcire da parte di chi lo ha posto in essere.

Una diversa spiegazione della funzione da assegnare al sistema della responsabilità civile è quella deterrente o preventiva: la teoria in esame assume che scopo della responsabilità civile è quello di prevenire il ripresentarsi in futuro di danni simili a quello già prodotto, ed a tal fine impone il dovere di risarcire il danno a chi lo ha cagionato, in modo che funga anche da monito verso gli altri consociati nell'obiettivo di indurli a non emulare una condotta di tal genere. Bisogna distinguere però tra prevenzione generale e prevenzione individuale: la prima rimette ad una valutazione di ponderazione del rapporto costi/benefici del soggetto agente e quindi ad un comportamento efficiente del soggetto agente, l'eventuale adozione di una misura di prevenzione (ovvero l'agente dovrebbe valutare se il costo dell'adozione della misura di prevenzione risulti economicamente meno ingente rispetto al risarcimento che questo sopporterebbe in caso di produzione del danno e se l'adozione della misura di prevenzione gli consenta di avere una conside-

revoles probabilità di evitare il verificarsi del danno). La prevenzione individuale invece si caratterizza per l'intimazione dell'irrogazione di una sanzione, in caso di condotta privata dannosa, conseguente alla non adozione della misura di prevenzione da parte del soggetto agente. Pertanto, in questo caso il soggetto agente non può scegliere se adottare la misura di prevenzione perché in questo caso gli sarebbe imposta dall'ordinamento.

Anche questa però è stata una teoria molto criticata in dottrina, la quale ha mosso tre importanti punti di contestazione.

È stata contestata la poca incisività della minaccia di una sanzione per il privato in alcuni casi, come ad esempio nel settore degli illeciti civili coperti da assicurazione, perché sarebbe scarsamente efficace la sanzione nei confronti del privato che sarebbe manlevato dall'assicurazione.

Poi è stato osservato che questa ricostruzione della funzione della responsabilità civile potrebbe portare ad aumentare eccessivamente le precauzioni, il che comporterebbe comunque un riflesso negativo sulla vita quotidiana dei consociati.

Nell'ambito della funzione preventiva si inserisce il principio di precauzione, teorizzato in altri ambiti dal filosofo tedesco Hans Jonas, secondo cui ciascun individuo ha delle obbligazioni morali tanto nei confronti dei propri contemporanei quanto nei confronti delle generazioni future. Sul piano giuridico, ne deriva che i consociati sono tenuti ad adottare tutte le misure di prevenzione e le cautele idonee e necessarie ad impedire la verificazione in futuro di un determinato danno, anche se si è insicuri del suo verificarsi.

Una impostazione questa che però comporta inevitabilmente il rischio di doversi astenersi da ogni attività che, anche solo ipoteticamente e senza conoscere nemmeno le modalità, presenti il rischio di poter causare dei danni(1).

Le differenze tra il principio di precauzione e il sistema della responsabilità civile stanno, soprattutto, nel fatto che il principio di precauzione impone di intervenire per impedire un danno che non si è ancora verificato, mentre la responsabilità civile è un sistema che interviene in un momento successivo all'estrinsecarsi del danno, quando cioè il pregiudizio si è già prodotto, con l'obiettivo di stabilire chi sia il soggetto responsabile e se debba riconoscersi in capo ad esso un risarcimento da corrispondere al soggetto danneggiato.

Infine, ulteriore teoria è quella della funzione sanzionatoria, secondo la quale scopo della responsabilità civile è non tanto di compensare il danneggiato di una perdita subita nella sua sfera giuridica, quanto di sanzionare un comportamento colpevole. Questa teoria incide sull'ammontare del risarcimento perché tendenzialmente l'ammontare della sanzione non corrisponde con il danno arrecato, altrimenti se l'ammontare del risarci-

(1) Raggiugli in Cricenti, *I principi della responsabilità civile*, Bari, 2021, p. 8 e ss.

mento fosse coincidente con il danno cagionato non si vedrebbe la ragione per la quale parlare di funzione sanzionatoria, per l'ulteriore motivo che essa non godrebbe di autonomia dal punto di vista concettuale rispetto alle altre funzioni, ma sarebbe da queste assorbita. Solo prevedendo un risarcimento che superi l'effettivo ammontare del danno, questa funzione potrebbe assumere un significato diverso da quello della semplice riparazione del pregiudizio subito. Quindi l'idea della funzione sanzionatoria, dà per scontato un giudizio di disvalore del fatto dannoso che sia fondato sulla gravità o riprovevolezza sociale dell'illecito commesso e che commisuri una somma di denaro aggiuntiva (un di più), a titolo di sanzione, rispetto alla mera riparazione del danno inferito.

Specifico riferimento merita inoltre anche la prospettiva dell'analisi economica del diritto, che assegna alla responsabilità civile il compito di minimizzazione dei costi sociali dell'illecito, ovvero un obiettivo di efficienza. Il sistema è fondato sulla regola dell'utilità marginale che impone di investire in precauzioni fino a quando un aumento delle misure precauzionali produce una riduzione nella probabilità di verificazione del danno. Come, ad esempio, un ciclista sa che può cagionare danno ad altri andando ad una certa velocità: il danno corrisponde ad un valore medio di 1.000,00 Euro, ed, in base alle precauzioni già prese ha il 5% di probabilità di verificarsi. Se, ad esempio, investendo 1 euro in più a titolo di precauzione, come potenziare i freni della bici, il danno si riduce di una somma superiore ad 1 euro, allora la precauzione va assunta. Infatti, in tal caso la precauzione sarà meno onerosa del danno che si dovrà risarcire in caso di non adozione della stessa. Al contrario quando all'adozione della precauzione addizionale non fa seguito una corrispondente riduzione più che proporzionale della probabilità del danno, allora la precauzione non va adottata.

2. I criteri d'imputazione e l'imputabilità

Possono essere previste responsabilità a titolo diverso. Si può rispondere di un fatto proprio, doloso o colposo (art. 2043 c.c.) o di un fatto altrui. I casi di responsabilità per fatto altrui sono diversi, ma tra questi rivestono maggiore importanza le ipotesi in cui il sorvegliante risponde per il fatto dell'incapace (art. 2047 c.c.), quelle in cui il genitore risponde per il fatto dei figli (art. 2048 c.c.), quella in cui il proprietario del veicolo risponde del fatto del conducente (art. 2054 c.c.).

A lungo si è mantenuta la tesi secondo la quale l'unico titolo di imputazione di qualsivoglia ipotesi di responsabilità è la colpa, sia nella ipotesi generale ex art. 2043, sia in quelle speciali contenute negli articoli successivi. Ma questa teoria è stata leggermente

rivista e successivamente riproposta⁽²⁾, considerando sempre la colpa come criterio generale di imputazione della responsabilità ma ammettendo che nelle ipotesi nelle quali esiste una prova liberatoria questa deve essere ricostruita come prova dell'assenza di colpa da parte del danneggiante, e postulando che, invece, quando non esiste la prova liberatoria è da ritenersi oggettiva la responsabilità conseguente.

La tesi che vede nella colpa il criterio, unico, generale e unificante della responsabilità civile trova il suo fondamento giustificativo nella convinzione secondo la quale non vi può essere illecito senza colpa. Questa convinzione viene superata considerando che il vero scopo della responsabilità non è tanto individuare il colpevole, quanto stabilire chi debba risarcire un fatto illecito⁽³⁾. Autorevole dottrina si è spinta a operare una dicotomia, tra i casi di responsabilità generale (nei quali il criterio sarebbe la colpa) e quelli di responsabilità speciale (nei quali la responsabilità sarebbe imputata a titolo di rischio di impresa)⁽⁴⁾. A questa concezione però si obietta che non tutte le ipotesi speciali di responsabilità possono essere riferibili all'esercizio di un'attività d'impresa, con conseguente difficoltà di configurare tale spiegazione come modello generalizzato di imputazione delle responsabilità speciali che comunque annoverano al loro interno ipotesi diversificate.

L'imputabilità è diversa dalla colpa.

Quale presupposto dell'imputabilità l'art. 2046 c.c. espressamente richiede la capacità di intendere e volere di un soggetto, ovvero la generale capacità di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni e di comportarsi di conseguenza. A titolo meramente esemplificativo si può immaginare l'ipotesi che il codice penale, all'art. 85, prescrive come situazione di incapacità (età minore di 14 anni, infermità mentale, cronica intossicazione da alcool) fermo restando che nel diritto civile la giurisprudenza è pacifica sul punto nell'attribuire al giudice la valutazione della sussistenza in concreto delle condizioni per affermare la capacità di intendere e di volere o meno⁽⁵⁾.

Ora si può più facilmente desumere che, come accennato in precedenza, si può aver agito con capacità di intendere e volere ma non aver agito con colpa. Non è vero il contrario, in quanto se manca la capacità di intendere e volere non può esserci colpa.

(2) Busnelli, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in Jus, 1976.

(3) Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961; Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.

(4) Il percorso logico è quello di ascrivere il pericolo dei danni che ne derivano a chi esercita un'attività d'impresa.

(5) Cass 19.11.1990, n.11163.

L'incapacità è considerata un'esonente. Se c'è esclude l'illecito, e in quanto tale, va provata in giudizio dal danneggiante per andare esente da responsabilità.

Secondo alcuni, nei casi in cui si imputa la responsabilità a titolo oggettivo, cioè prescindendo dalla colpa, sarebbe irrilevante la colpevolezza (quindi la capacità di intendere e volere) del responsabile(6). Questo però è il logico corollario del fatto che nelle ipotesi di responsabilità per fatto altrui l'imputabilità e gli elementi soggettivi (dolo, colpa) si verificano solo in capo a chi ha compiuto l'atto, estendendosi la responsabilità poi automaticamente nei confronti del garante, a prescindere se per quest'ultimo esistessero. L'esempio può essere quello della responsabilità del proprietario di un veicolo che risponde in solido col conducente (art. 2054 c.c.) a nulla rilevando la circostanza che nel momento in cui quest'ultimo ha provocato il sinistro stradale esso fosse magari incapace di intendere (perché, ad esempio, in stato di ubriachezza), proprio perché in queste ipotesi per fatto altrui si risponde a titolo oggettivo.

Mentre nell'ipotesi di responsabilità per fatto proprio, sia pure oggettiva, ha rilievo l'imputabilità. Come nel caso in cui il custode della stazione di servizio eroga carburante cagionando un danno in quanto privo di capacità di intendere, e dunque impossibilitato ad esercitare il controllo sulla cosa o nel caso in cui il custode di una cosa abbia perso la possibilità di governare il "dinamismo" della cosa stessa.

2.1 La colpa

L'art. 2043 c.c. pone, come elementi soggettivi caratterizzanti il prodursi del danno, il dolo o la colpa. La commissione dell'illecito con uno piuttosto che l'altro elemento soggettivo è indifferente e priva di conseguenze sul piano pratico in ambito extracontrattuale. La differenza tra i due rileva solo in ambito contrattuale dove, in caso di inadempimento causato con dolo, si risponde anche dei danni imprevedibili (art. 1225 c.c.).

La colpa si può descrivere come l'oggettiva difformità tra il comportamento effettivamente tenuto dall'agente e la condotta richiesta come modello ideale di comportamento in una determinata attività dall'ordinamento. Rileva quindi la frattura tra il primo e il secondo. Il codice civile è privo di una definizione della colpa e anche in ambito civilistico, si fa quindi riferimento alla colpa definita dal codice penale, che ritiene sussistente quando l'evento, seppur preveduto, non è causato dalla volontà dell'agente (come il dolo) ma dall'inosservanza di specifiche norme di prudenza, perizia o diligenza.

(6) Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961; Cendon, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976; Monateri, *La responsabilità civile*, Torino, 1998.